IT

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Certified Australian Angus Beef Pty Ltd (Surrey Hills, Australia)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 30 ottobre 2014 (procedimento R 662/2014-4), relativa a un'opposizione tra la Certified Angus Beef e la Certified Australian Angus Beef.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Certified Angus Beef LLC è condannata alle spese.
- (1) GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Talanton/Commissione

(Causa T-65/15) (1)

[«Clausola compromissoria — Contratto Pocemon — Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi finanziabili — Rimborso delle somme versate — Esercizio abusivo di diritti contrattuali — Principio di buona fede — Legittimo affidamento — Onere della prova — Domanda riconvenzionale»]

(2017/C 283/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l'esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», conclusa nell'ambito del settimo progetto-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano finanziabili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso della somma di EUR 273 289,63, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest'ultima, nonché, dall'altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 253 289,63, oltre agli interessi e dedotti i pagamenti ulteriori già effettuati.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Talanton AE Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon é condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 253 289,63, versata a titolo della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l'esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a partire dal 27 gennaio 2015, previa deduzione della somma di EUR 5 000 versata alla Commissione il 4 maggio 2015, imputata, in primo luogo, agli interessi di mora e, poi, alla sorte capitale.
- 3) La Talanton Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.